



*Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per il Veneto

*Posta elettronica certificata*

CORTE DEI CONTI



0008700-12/12/2014-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

**PADERNO DEL GRAPPA (TV)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria  
del Comune di

**PADERNO DEL GRAPPA (TV)**

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2012 – Comune di PADERNO DEL GRAPPA (TV).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 10 dicembre 2014, che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato peraltro incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione sul conto consuntivo 2012 inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 18 agosto 2014, prot. n. 6411, venivano chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione.

L'ente rispondeva con nota del 26 agosto 2014, prot. n. 5049 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6532 del 27 agosto 2014).

La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione agli organismi partecipati in perdita (punto 2), di cui alla seconda parte del questionario relativo al rendiconto 2012.

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2012 redatta dall'organo di revisione del comune di Paderno del Grappa, si è riscontrata, infatti, la chiusura in perdita di

alcuni organismi partecipati, direttamente o indirettamente, da codesta Amministrazione.

A questo riguardo, la Sezione fa presente che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse.

La Sezione, pertanto, ricorda la necessità per il Comune di Paderno del Grappa di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio e delle risorse finanziarie e la qualità di socio comportano, laddove queste siano possibili.

Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, come in particolare quella Consorzio per il recupero La Fornace di Asolo che ha chiuso in perdita per l'intero triennio considerato e della CTM Servizi Spa.

Questa Sezione ha in più occasioni (vedi deliberazione di questa Sezione n. 903/2012/INPR) evidenziato la necessità, per ogni ente locale, di esercitare i necessari poteri di vigilanza e di controllo sulle proprie partecipazioni. E' stato anche rimarcato che una serie di risultati negativi, reiterati nel tempo, impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

A questo riguardo, si ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione ai suddetti obblighi di vigilanza e di controllo ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, possono far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

*Dott. Francesco Maffei*

